

Avvocati stabiliti: esclusa l'applicabilità del silenzio-assenso al procedimento di iscrizione

L'istituto del silenzio-assenso non opera con riferimento al procedimento di iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati Stabiliti, sia per espressa esclusione normativa (art. 45, co. 7, D.Lgs. n. 59/2010), sia per l'espresso rimedio di adire il CNF avverso l'inerzia del COA (art. 6, co. 8, D.Lgs. n. 96/2001). In ogni caso, il provvedimento espresso di rigetto da parte del COA, comunque intervenuto, sarebbe senz'altro preclusivo alla formazione del silenzio assenso, a nulla rilevando che il provvedimento reiettivo stesso sia "comunicato" all'interessato dopo la scadenza del termine entro cui provvedere sulla domanda di iscrizione.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 marzo 2017, n. 27